

## Diritto Bancario

---

# ***Due questioni sull'indicazione del TAEG/ISC nei contratti di finanziamento***

di **Fabio Fiorucci**

L'erronea indicazione del TAEG/ISC in un contratto di finanziamento (ad es. mutuo) non disciplinato dall'art. 125 *bis* TUB, non comporta, secondo la giurisprudenza prevalente, alcun effetto al di fuori del credito ai consumatori, da cui i mutui ipotecari sono esclusi *ex lege*: artt. 121 e 122 TUB, formulazioni *ratione temporis* vigenti (Trib. Bologna 29.9.2017 e 8.2.2018; Trib. Sulmona 30.10.2017; Trib. Torino 19.10.2017; Trib. Tempio Pausania 15.9.2017; Trib. Torino 12.3.2019; Trib. Roma 11.7.2019; Trib. Lecce 29.6.2020; ABF Roma n. 4953/2016; ABF Roma n. 9450/2016; ABF n. 6789/2016; ABF n. 4439/2017).

Deve essere, infatti, adeguatamente valorizzata la circostanza che l'indicazione nel contratto di mutuo del valore del TAEG/ISC non risulta espressamente sanzionata con la nullità della clausola relativa al tasso di interesse; il requisito della determinatezza (e correttezza) del tasso ultralegale deve essere verificato con esclusivo riferimento a tale clausola e non con riferimento all'indicazione dell'ISC, che ha una finalità meramente indicativa del peso economico dell'operazione (Trib. Roma 5.4.2017; conf. Trib. Roma 19.4.2017; Trib. Cagliari 4.10.2016; Trib. Monza 17.8.2017 e Trib. Sulmona 30.10.2017; Trib. Milano 28.7.2017; Trib. Bari 7.6.2017; Trib. Roma 22.9.2017; Trib. Roma 3.1.2018; Trib. Roma 23.2.2018; Trib. Milano 26.10.2017 e 7.11.2017; Trib. Torino 28.9.2017; Trib. Livorno 19.7.2017).

La sanzione di cui agli artt. 121, 122 e 125 *bis* TUB, prevista per il credito al consumo, non è richiamata né risulta applicabile ai contratti di mutuo: è dunque ragionevole ritenere operante il canone ermeneutico espresso dal brocardo "*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*" (Trib. Torino 14.11.2018; Trib. Torino 10.1.2019, in *iusletter.com*; Trib. Grosseto 15.2.2020).

Tale disciplina, infatti, occorre ribadire, è specificamente circoscritta alla clientela consumatrice: ne è espressamente esclusa (artt. 121 e 122 TUB *ratione temporis* vigenti) l'applicazione ai contratti relativi a finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare o garantiti da ipoteca su immobile.

Se il Legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la mancata o inesatta indicazione del TAEG/ISC in tutti i contratti di finanziamento ben avrebbe potuto stabilirlo, senza la necessità di una specifica disciplina relativamente al credito al consumo.

Deve poi essere evidenziata la significativa circostanza che eventuali scostamenti

minimali/irrisori tra ISC pattuito e ISC effettivo non configurano ragionevolmente alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole (Trib. Roma 5.4.2017; Trib. Roma 19.4.2017 e Trib. Sulmona 30.10.2017; Trib. Napoli 9.1.2018).

Anche l'Arbitro Bancario Finanziario ritiene che una variazione minimale del TAEG pattuito rispetto a quello effettivo (inferiore allo 0,20%) non determini una violazione delle regole di trasparenza bancaria.

È evidenziato che non può attribuirsi alcuna rilevanza a scostamenti del tutto marginali tra il TAEG indicato in contratto e quello ritenuto corretto, giacché simili differenze, spesso imputabili a meri errori di approssimazione, « non appaiono idonee ad influire sulle scelte del soggetto finanziato e ad alterarne la capacità di valutare il proprio impegno ». In tali circostanze non è dunque giustificabile, alla luce del criterio di necessaria proporzionalità tra gravità della violazione riscontrata e sanzione da comminare, l'applicazione del rigoroso rimedio previsto in caso di nullità della clausola TAEG/ISC, ossia l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dalla normativa di settore (ABF Palermo n. 25181/2019; ABF Torino n. 13059/2018; ABF Roma n. 10933/2017).

In definitiva, in presenza di scostamenti irrisori tra il TAEG indicato in contratto e quello ritenuto corretto non risulta alterata la capacità del cliente di valutare la portata del proprio impegno.



Seminario di specializzazione

## CONTRATTI BANCARI: INTERESSI, TAEG/ISC E CLAUSOLA FLOOR

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)